



REGIONE SICILIANA
II PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la L. n. 6972 del 17.7.1890 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. n.99 del 5.2.1891 nonché successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 636 del 30.8.1975 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;

VISTA la L.r. 9.5.1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'articolo 34;

VISTO l'art. 60 della L.r. n. 10/1999;

VISTO il Decreto Presidenziale del 18.01.2013, n. 6, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16 dicembre 2008 n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 4.11.2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione dell'On.le Gianluca Antonello Micciché all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana Adunanza Generale del 22.09.2015, depositata il 24.11.2015, concernente una richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 34 della L.R. 22/86;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sez. Autonomie n. 4 del 19.01.2016 depositata il 04.02.2016, con la quale, sulla questione interpretativa dell'art.34 della L.R. 22/86, la Sez. delle Autonomie pronuncia i seguenti principi di diritto: *“ Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta tuttavia il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall'art 97 Costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso ”.*

VISTO il D.A. n. 741/Gr. IX/S.S. del 12.11.1987 con il quale la Fondazione Pasquale Pennisi Alessi di Acireale (CT) è stata riconosciuta Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art. 1 della Legge 17.7.1890, n. 6972;

VISTO il D.A. n. 119 del 24.7.1990 con il quale la Casa delle Fanciulle Onofrio Allegra e Fresta Rosina di Acireale (CT) è stata riconosciuta Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art. 1 della Legge 17.7.1890, n. 6972;

VISTO il D.A. n. 1399/Serv. 1 del 3.7.2009 con il quale è stato conferito l'incarico al Sig. Vincenzo Cordaro Funzionario Direttivo dell'Assessorato della Famiglia sino alla conclusione del procedimento di fusione tra le predette II.P.P.A.B. e contestuale adozione del nuovo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.P. n. 63/Serv. 4/S.G. del 24.02.2016 concernente la fusione delle II.P.P.A.B. “Fondazione Canonico Pasquale Pennisi Alessi” e Casa delle Fanciulle “Onofrio Allegra e Rosina Fresta” nel nuovo ente socio assistenziale IPAB “Pennisi Alessi Allegra e Fresta” di Acireale;

VISTA la relazione del commissario straordinario Dott. Vincenzo Cordaro, trasmessa con nota prot. n. 72 del 19.5.2016, assunta al protocollo di questo servizio in data 23.5.2016 al n. 17829, avente per oggetto: “Impossibilità ad approvare il bilancio di previsione 2016. Richiesta estinzione Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della Legge regionale 9 maggio 1986 n. 22”, dalla quale si evince quanto segue: *“nonostante la fusione avvenuta con D.P. 63 del 24.02.2016, l'Ente non è nelle condizioni di potere garantire l'attività istituzionale e statutaria, stante l'impossibilità di adottare un bilancio a pareggio, considerato inoltre che il personale risulta essere in arretrato con gli stipendi di circa trentaquattro mensilità.....”;*

VISTA la nota prot. n. 19220 del 16 giugno 2016 di comunicazione al Sindaco del Comune di Acireale (CT) dell'avvio del procedimento di estinzione;

RITENUTO pertanto che, per le motivazioni sopra rappresentate occorre procedere all'estinzione della IPAB Pennisi Alessi Allegra e Fresta di Acireale (CT), ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, c. 2, della L. r. n. 22 del 09.5.1986;

Su Proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

D E C R E T A


ART.1) Per le motivazioni di cui in premessa l' IPAB Pennisi Alessi Allegra e Fresta di Acireale (CT) Ente socio assistenziale scaturente dalla fusione delle II.PP.A.B. "Fondazione Canonico Pasquale Pennisi Alessi" e Casa delle Fanciulle "Onofrio Allegra e Rosina Fresta", è estinta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.r. n. 22/1986.

ART.2) Il patrimonio dell' IPAB suddetta è devoluto al Comune di Acireale (CT), ai sensi dell'art. 34 della L. r. 22/86, come interpretato dall'art. 60 della L.r. n. 10/1999, con assunzione da parte dello stesso di ogni rapporto attivo e passivo; il Comune assorbe anche il personale dipendente facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

ART.3) Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 6 LUG. 2016

L'ASSESSORE
On.le Gianluca Antonello Micciché



IL PRESIDENTE
On.le Rosario Crocetta

